



WWW.CAVOUR.BIZ

LE ATTIVITA' DEI SODALIZI SPORTIVI DILETTANTISTICI PRIMA E DOPO LA RIFORMA DELLO SPORT

a cura di **Luca Caramaschi**

dottore commercialista, revisore dei conti e pubblicitista

CONGRESSO NAZIONALE UNACI - MANTOVA, 25 MARZO 2023

LA «VECCHIA» DISPOSIZIONE

ARTICOLO 90 COMMA 18 LETTERA B) LEGGE 289/2002

nello statuto delle società e associazioni sportive dilettantistiche deve essere espressamente previsto "l'oggetto sociale con riferimento **all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica**".

CM
21/E/2003



Il mancato rispetto di questa previsione (ovviamente da verificarsi non solo in termini formali ma anche sostanziali) determina l'impossibilità di ottenere l'iscrizione nell'apposito registro istituito presso il CONI oltre che di beneficiare del particolare regime agevolativo riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

DISPOSIZIONE ABROGATA DA ART.52 D.LGS. 36/2021

LE DISCIPLINE SPORTIVE ISCRIVIBILI AL REGISTRO

DELIBERA
CONI 1566
DEL
20.12.2016

MODIFICATA
DA

DELIBERA CONI 1568 DEL 14.2.2017
DELIBERA CONI 1569 DEL 10.5.2017
DELIBERA CONI ??? 19.12.2017

- ➔ Viene aggiornata la lista delle discipline (385) considerate ammissibili ai fini del riconoscimento sportivo
- ➔ Viene confermata la validità per tutto l'anno 2017 dell'iscrizione anche per discipline non comprese nell'elenco (DELIBERA 1575 18.7.2017)
- ➔ Per le realtà sportive di nuova costituzione l'iscrizione viene concessa solo per le discipline contenute nell'elenco

NECESSARIA LA MODIFICA DEGLI STATUTI ?

LE «ATTIVITA'» DA INSERIRE NEL REGISTRO

delibera CONI n.1574 del 18/07/2017

- A) **Eventi attività didattica:** Con attività didattica si intendono i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'organismo sportivo o organizzati dall'Associazione/società se espressamente autorizzati dall'organismo di affiliazione
- B) **Eventi attività formativa:** Con attività formativa si indica l'iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell'organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l'ordinamento sportivo
- C) **Eventi attività sportiva:** Con attività sportiva si intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall'organismo sportivo di riferimento. Un evento sportivo può coincidere con una singola gara

Ad oggi l'inserimento può avvenire solo attraverso/da enti affiliati

LA «SANATORIA» PER L'ANNO 2019

Il **Consiglio Nazionale con la delibera n.1655 del 17.12.2019** ha approvato *"la sanatoria delle iscrizioni al Registro in corso di validità al 31 dicembre 2019 per il mancato caricamento dell'attività sportiva, inclusa quella didattica, nonché per anomalie riferite esclusivamente agli anni 2018 e 2019, dei codici 450, 470, 490 e 500 e che, per quanto concerne il possesso del requisito del riconoscimento del CONI ai fini del beneficio del 5 per mille per le annualità 2018 e 2019, restano validi gli atti e le decisioni già adottate dal CONI"*.

N.B. ASD/SSD caricano i dati, attraverso la Federazione sportiva Nazionale/Disciplina sportiva associata/Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a cui sia affiliata, **relativamente alle sole attività didattiche, ossia ai corsi che organizza**. La c.d. attività sportiva, o attività di natura agonistica/competitiva, viene invece "rendicontata" dall'Organismo sportivo affiliante così come le attività formative (si intende tale la formazione degli istruttori/tecnici sportivi) che restano di esclusiva di tali Organismi.

LA «SANATORIA» PER L'ANNO 2020

DELIBERA CONI N.1683 DEL 15 DICEMBRE 2020



DELIBERA IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE E DEI RELATIVI RAPPORTI DI AFFILIAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE REGOLARMENTE ISCRITTE AL REGISTRO NAZIONALE DEL CONI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020, SEPPUR PRIVE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E DIDATTICA DA SVOLGERSI NELL'AMBITO ISTITUZIONALE DELL'ORGANISMO SPORTIVO DI APPARTENENZA RIFERITA ALL'ANNO 2020

RINVIO PROVVEDIMENTI DI CANCELLAZIONE AL 30 GIUGNO 2021

LA «SANATORIA» PER L'ANNO 2021

DELIBERA CONI N.1701 DEL 16 DICEMBRE 2021

DELIBERA IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE E DEI RELATIVI RAPPORTI DI AFFILIAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE REGOLARMENTE ISCRITTE AL REGISTRO NAZIONALE DEL CONI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021, SEPPUR PRIVE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E DIDATTICA DA SVOLGERSI NELL'AMBITO ISTITUZIONALE DELL'ORGANISMO SPORTIVO DI APPARTENENZA RIFERITA ALL'ANNO 2021

RICONOSCE DISGIUNTAMENTE ATTIVITA' SPORTIVE E DIDATTICHE AI FINI DELL'ISCRIZIONE

L'ULTIMA «SANATORIA» PER L'ANNO 2022

DELIBERA CONI N.1726 DEL 20 DICEMBRE 2022

«E' stato deciso il mantenimento dell'iscrizione e dei relativi rapporti di affiliazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI alla data del 31 dicembre 2022, ma prive del requisito dell'attività sportiva o didattica svolta nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza»

Gli organismi sportivi avranno tempo **fino al 28 febbraio 2023** per caricare nel Registro CONI le attività sportive, didattiche e formative relative al periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022; oltre questa data i dati verranno estratti dal Registro nazionale e resi consultabili sul sito del CONI.

CASO DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO CONI

COLLEGIO GARANZIA SPORT SS.UU. – DECISIONE 29-2021

NON BASTA IL SOLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICA

Con riguardo alla disposizione dettata dall'art. 3 del Regolamento 2017 – che individua i requisiti per l'iscrizione nel Registro e richiede lo svolgimento di *"comprovata attività sportiva e didattica"* – la ricorrente sostiene che essa *"doveva essere interpretato come un E/O e non solo come una E cumulativa, sicché il possesso anche di UNA sola delle DUE attività doveva comunque legittimare l'iscrizione"* (pag. 13 del ricorso).

L'interpretazione sostenuta dalla ricorrente – e conseguentemente il motivo di ricorso – è infondata, ponendosi in contrasto letterale con il testo dell'art. 3 del Regolamento 2017, **nel quale si richiede espressamente lo svolgimento da parte dell'Associazione richiedente l'iscrizione al Registro di entrambe le attività, sportiva e didattica. E non vi è alcuna ragione che consenta di leggere la congiunzione "e" come un "e/o", reputando sufficiente lo svolgimento di una sola delle due attività.**

REGOLAMENTO REGISTRO CONI 2.0

DELIBERA CONSIGLIO NAZIONALE CONI 1574 DEL 18.07.2017

Sulla base delle richiamate disposizioni hanno quindi trovato collocazione nel Registro nazione telematico tenuto presso il CONI tanto realtà che svolgono prettamente **attività agonistica finalizzata alle competizioni sportive** (la classica squadra che partecipa al campionato organizzato dall'Organismo sportivo di appartenenza), come realtà che al contrario svolgono in prevalenza **attività finalizzate alla promozione e alla diffusione di un determinato sport** (si pensi ad un circolo ippico che svolge attività di pensionamento dei cavalli per i propri associati, ippoterapia, riabilitazione a cavallo, ecc.) ma anche sodalizi sportivi che svolgono in via pressoché **esclusiva attività didattica** (ad esempio piscine, palestre, organizzazioni di corsi di fitness, danza o altre discipline) finalizzata anch'essa allo sviluppo e alla promozione dell'attività sportiva.

[Tutte situazioni sino ad ora ritenute sufficienti a permettere al sodalizio sportivo l'appartenenza al comparto sportivo dilettantistico con possibilità di godere delle agevolazioni fiscali per esso previste.](#)

RIFORMA DELLO SPORT: IL NUOVO REGISTRO

ART.5 D.LGS. 39/2021

1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono **attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa**, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

IL REGOLAMENTO DEL REGISTRO CONFERMA GLI ELENCHI DELLE DISCIPLINE AMMISSIBILI

RIFORMA DELLO SPORT: LE NUOVE DEFINIZIONI

ARTICOLO 2 D.LGS. 36/2021

Lettera F) ATTIVITA' FISICA O ATTIVITA' MOTORIA: qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo;

Lettera NN) SPORT: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

COME SI CONCILIANO QUESTE DEFINIZIONI CON LE PREVISIONI DEL NUOVO REGISTRO ?

RIFORMA DELLO SPORT

IL NUOVO PARADIGMA DELLE ATTIVITA'

La legge delega di Riforma dello Sport (L.86/2019), così come attuata dai cinque decreti delegati da essa previsti, introduce un **nuovo paradigma nel valutare le attività esercitabili dalle organizzazioni sportive dilettantistiche**, con un **modello** che si avvicina decisamente a quello introdotto con la Riforma del Terzo Settore (nel quale le organizzazioni sportive potranno comunque entrare a farne parte, pur senza elementi di criticità sotto il profilo applicativo).

RIFORMA SPORT: ATTIVITA' SPORTIVA PRINCIPALE

ARTICOLO 7 D.LGS. 36/2021

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

.....

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio **in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione** di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

IL GIUDIZIO DI PREVALENZA

LE ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI



Ora, se una prevalenza delle attività istituzionali deve potersi verificare, diventa indispensabile definire sia un termine di paragone sia un criterio di misurazione delle attività.

E questo termine di paragone sembra essere definito nel successivo **art.9 del d.lgs. 36/2021** laddove si individuano *“attività diverse da quelle principali”* le quali devono essere *“secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali”* nel rispetto di determinati limiti che dovranno essere definiti con successivo decreto. Quest'ultima formulazione lascia quindi intendere (anche sulla scorta di quanto accaduto nella riforma del terzo settore in relazione all'analogia previsione contenuta nell'art.6 del d.lgs.117/2017) che il criterio di misurazione delle attività potrebbe essere esclusivamente di tipo quantitativo.

MANCATO RISPETTO DELLA PREVALENZA

CONSEGUENZE



Se così fosse anche per i sodalizi sportivi dilettantistici, le conseguenze potrebbero essere ancor più devastanti che non per gli Enti del Terzo Settore. E questo in ragione delle specificità che da sempre caratterizzano il comparto sportivo (per lo meno quello “agonistico”) che, come è noto, si finanzia facendo ricorso ad introiti aventi carattere commerciale non direttamente riconducibili alle attività ritenute “istituzionali” in una situazione di pressoché totale assenza di proventi istituzionali.

MANCATO RISPETTO DELLA PREVALENZA

CONSEGUENZE

Non a caso, il legislatore della “riforma” introdotta con la legge n.289/2002 ebbe modo di cogliere tale aspetto al fine di introdurre nel secondo comma dell’art.149 del Tuir (disposizione rubricata “perdita della qualifica di ente non commerciale”) un’esplicita esclusione per le associazioni sportive dilettantistiche dalla verifica dei parametri di commercialità previsti al comma 1 del medesimo articolo 149. **Disposizione che, tuttavia, non trova applicazione per le società di capitali sportive dilettantistiche in ragione della loro “natura” di imprese commerciali come ribadito dalla stessa agenzia delle entrate sin dalla circolare n.21/E/2003.**

LA NORMA DI «PROTEZIONE»


SI APPLICHERA' ANCORA ?

**ART. 149
TUIR
-
C. 9 ART.
4
DPR
633/1972**

PARAMETRI «QUANTITATIVI»

- Prevalenza delle Immobilizzazioni relative all’Attività Commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività
- Prevalenza dei Ricavi derivanti da Attività Commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le Attività Istituzionali
- Prevalenza dei Redditi derivanti da attività Commerciali rispetto alle Entrate Istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative
- Prevalenza delle Componenti Negative inerenti alla attività Commerciale rispetto alle restanti spese

NON SI APPLICA



**ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE E
SPORTIVE**

CAMBIO DI IMPOSTAZIONE RISPETTO AL PASSATO

COME INTERPRETARE IL CONCETTO DI CONNESSIONE ?

Nel nuovo scenario post Riforma si dovrà comprendere come considerare le attività che l'impianto normativo tutt'ora applicato prevede, e come queste si pongano in rapporto alle nuove definizioni recate dalla riforma. Stiamo parlando delle **attività commerciali svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'ente o che comunque si pongono in un rapporto di stretta connessione con le finalità dell'ente medesimo rispetto a quelle per le quali detto rapporto di connessione non risulta individuato**. Distinzione che determina un radicale e diverso trattamento fiscale ad esse applicabile.

I PROVENTI DECOMMERCIALIZZATI

COMMA 3 ARTICOLO 148 TUIR

PROFILO OGGETTIVO

1) Attività svolte in diretta attuazione scopi istituzionali

- Nei confronti di iscritti, associati o partecipanti
- Anche dietro pagamento di corrispettivi specifici

Concetto
valorizzato da
CM 18/E/18

VALUTAZIONE ATTIVITA' IN CONCRETO ESERCITATA
(Corte Costituzionale, sentenza n. 467/1992)

2) Cessioni di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati

I PROVENTI DECOMMERCIALIZZATI

7.5 Quote ricevute dall'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro per garantire la custodia delle attrezzature e dei beni ed il ricovero degli animali utilizzati nella pratica sportiva dilettantistica



SONO SVOLTE IN DIRETTA ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI



se sono **connaturate ed essenziali** all'attività principale svolta da tali enti

PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Le attività di promozione dell'associazione sportiva dilettantistica ovvero la previsione di particolari condizioni agevolate di pagamento delle quote associative, finalizzate ad avvicinare alla pratica dello sport dilettantistico, potrebbero essere valutate, in sede di verifica fiscale, quali elementi per qualificare l'attività esercitata come attività commerciale svolta secondo le modalità degli operatori di mercato ?



in assenza di ulteriori rilevanti elementi che, nel loro complesso, dimostrino lo svolgimento di un'attività commerciale con le modalità concorrenziali proprie del mercato, **le iniziative di promozione dell'attività sportiva sopra citate possono considerarsi non in contrasto con la fruizione del regime agevolativo riservato alle associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro.**

SPORTIVE UNICHE DESTINATARIE DEL REGIME 398

RISTRETTO L'AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

SSD

ASD



c.1 art. 90 Legge n. 289/2002
Legge n. 398 del 16.12.1991

- associazioni senza fine di lucro
- associazioni pro-loco
- associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro

Abrogate a
riforma ETS
in vigore

D.L. n.417 del 30.12.1991
conv. Legge n. 66 del 6.2.1992

c. 31 art. 2 Legge n. 350 del 24.12.2003
(Finanziaria per l'anno 2003)

FUNZIONAMENTO REGIME 398/91

EFFETTI DELL'OPZIONE SIAE

- REDDITO FISCALE E' PARI AL 3% DEI PROVENTI COMMERCIALI (CRITERIO DI CASSA)
- LIMITE DI € 400.000,00
- OPZIONE (RACCOMANDATE SIAE – ENTRATE)



EFFICIACIA DICHIARATIVA


CM 18/E/18

IN CASO DI OMISSIONE
SANZIONE € 250



FUNZIONAMENTO REGIME 398/91

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL REGIME



ENORMI DIFFICOLTA' OPERATIVE !!!

RIMARRA' LA DISTINZIONE NEL PARADIGMA DELLE NUOVE ATTIVITA' ?

FUNZIONAMENTO REGIME 398/91

ATTIVITA' COMMERCIALI «CONNESSE» AGLI SCOPI ISTITUZIONALI

SONO QUELLE STRUTTURALMENTE FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

ESEMPI DELLA
CM 18/E/2018

- Somministrazione alimenti e bevande effettuata nel contesto dell'attività sportiva dilettantistica
- Vendita di materiali sportivi
- Vendita di gadget pubblicitari
- Sponsorizzazioni
- Cene sociali
- Lotterie
- Servizi di utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti se «strettamente finalizzati all'attività sportiva»

COMPRESA ATTIVITA' DI FORMAZIONE, DIDATTICA, PREPARAZIONE E ASSISTENZA

FUNZIONAMENTO REGIME 398/91

**ATTIVITA' COMMERCIALI «ESCLUSE» IN QUANTO NON CONNESSE
AGLI SCOPI ISTITUZIONALI**

ESEMPI DELLA CM 18/E/2018

- Corsi per attività sportive che non rientrano nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI**
- Ristoranti
- Bagno turco, idromassaggio
- Attività con impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenza sul mercato (strumenti pubblicitari quali insegne, marchi, ecc.) per acquisire clientela «terza»

DELIBERA CONI 1566 20.12.2016
DELIBERA CONI 1568 14.2.2017
DELIBERA CONI 1569 10.5.2017
DELIBERA CONI ??? 19.12.2017

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.5-04376 DEL 28.7.2020

FUNZIONAMENTO REGIME 398/91

PROVENTI DECOMMERCIALIZZATI IRES

CONTRIBUTI DA ATTIVITA' IN CONVENZIONE

ESCLUSIONE VALE SOLO AI FINI REDDITUALI E NON IVA

- attività deve avere finalità sociali
- attività deve essere conforme alle finalità istituzionali dell'ente

**CM 18/E/2018
NON RILEVANO
PER LIMITE 398
ANCHE SE IN IVA**

AGEVOLAZIONE NON SI APPLICA A SSD (CM 18/E/2018)

AGEVOLAZIONE PER ASD-SSD

PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI CONNESSE A SCOPI ISTITUZIONALI

AGEVOLAZIONE ART.25 COMMA 2 LETT.A) L.133/1999

- NECESSARIA OPZIONE REGIME 398
- MAX N°2 EVENTI ANNUI
- INTROITI ANNUI MAX € 51.645,69

CM 18/E/2018 «ESCLUSIONE
VALE SOLO AI FINI
REDDITUALI E NON IVA E NON
RILEVA PER IL LIMITE DEL
REGIME 398»
CRITICABILE PER ASD !

AGEVOLAZIONE SI APPLICA A SSD (CM 21/E/2003)

LE NOVITA' IVA IN ARRIVO

LA «SPADA DI DAMOCLE» DELLA UE

LA PROCEDURA DI INFRAZIONE UE 2008/2010

- La Commissione europea sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la Direttiva 2006/112/CE, in quanto escludono dall'IVA alcune operazioni che dovrebbero o andarne soggette o, quantomeno, andarne "esenti"
- L'art. 132 della Direttiva prevede, al massimo, che "determinate" attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo "pubblico" (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla Direttiva e non "tutte" le attività di interesse pubblico), possano essere «esenti» ma non «escluse»

LEGGE DI BILANCIO 2021 NON RISOLVE

CONVERSIONE DL 146/2021 (FISCO-LAVORO)

ART.5 C.15-SEXIES

*«le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies **rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto**»*

VIENE MENO IL COORDINAMENTO CON IL COMPARTO DELLE II.DD.

CONVERSIONE DL 146/2021 (FISCO-LAVORO)

ART.5 C.15-QUATER INTENDE MODIFICARE ART.4 DPR 633/1972

1. si mira a ricomprendere tra le cessioni effettuate nell'esercizio di imprese le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi** nell'esercizio di attività commerciali o agricole ai soci, associati o partecipanti **verso pagamento di corrispettivi specifici**, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto anche quelle prestazioni (escluse dal testo vigente dell'articolo 4, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972) **effettuate in conformità alle finalità istituzionali** da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

CONVERSIONE DL 146/2021 (FISCO-LAVORO)

ART.5 C.15-QUATER INTENDE MODIFICARE ART.4 DPR 633/1972

2. si mira a considerare in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, agli effetti delle disposizioni sull'esercizio di imprese di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, anche le **cessioni di pubblicazioni** delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali. Ai sensi del testo vigente dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, tali cessioni di pubblicazioni e beni e servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche non sono considerate attività commerciali;

CONVERSIONE DL 146/2021 (FISCO-LAVORO)

ART.5 C.15-QUATER INTENDE MODIFICARE ART.4 DPR 633/1972

3. per le **associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991 (si tratta di mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi ed enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno)**, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, si mira a considerare commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, **la somministrazione di alimenti e bevande** effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività **sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali** e sia effettuata nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Inoltre, si intende far considerare fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto venire meno di associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, anche in assenza dei due requisiti (riguardanti la disciplina del rapporto associativo e delle modalità di associazione, nonché le caratteristiche degli organi amministrativi e societari) richiesti dalla legislazione vigente (articolo 4, comma 7, lettere c) ed e), del D.P.R: n. 633 del 1972);

CONVERSIONE DL 146/2021 (FISCO-LAVORO)

ART.5 C.15-QUATER INTENDE INSERIRE 2 NUOVI COMMI ALL'ART.10 DPR 633/1972

1. le **prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali** da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

A condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA

CONVERSIONE DL 146/2021 (FISCO-LAVORO)

ART.5 C.15-QUATER INTENDE INSERIRE 2 NUOVI COMMI ALL'ART.10 DPR 633/1972

2. le **prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche** alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi **effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche** dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

A condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA

CONVERSIONE DL 146/2021 (FISCO-LAVORO)

ART.5 C.15-QUATER INTENDE INSERIRE 2 NUOVI COMMI ALL'ART.10 DPR 633/1972

4. **la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti** dalle **associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991 (si tratta di mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi ed enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno)**, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo n. 117 del 2017:

A condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA

CONVERSIONE DL 146/2021 (FISCO-LAVORO)

ART.5 C.15-QUINQUIES – APPLICAZIONE REGIME FORFETTARIO PER ODV-APS

DISCIPLINA TRANSITORIA

Il comma 15-quinquies precisa che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il Codice del Terzo settore, le **organizzazioni di volontariato (ODV)** e le **associazioni di promozione sociale (APS)** che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

IL RINVIO AL 1° GENNAIO 2024

LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2022 (L.234/2021)

683. Le **disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies**, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, **si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.**


LE SOCIETA' DI CAPITALI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (SSD)

LE SOCIETA' DI CAPITALI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

La natura delle società sportive dilettantistiche

Con la circolare n. 21/E/2003 l'amministrazione finanziaria ha chiarito che le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell'ambito dell'art. 73, comma 1, lettera *a*) del Tuir.

Pertanto, l'assenza del fine di lucro non incide sulla qualificazione tributaria degli enti in questione.



Alle società sportive dilettantistiche di capitali senza fini di lucro non si applica, invece, la disposizione recata dall'art. 149, comma 4, del Tuir, come integrata dall'art. 90, comma 11, della legge n. 289 del 2002, che esclude la perdita delle qualifica di ente non commerciale per le associazioni sportive dilettantistiche.

LE SOCIETA' DI CAPITALI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Applicabili le agevolazioni previste per gli enti non commerciali

La circolare n. 21/E/2003 ha, tuttavia, precisato che – in forza dell'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002, secondo cui *“Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”* - [può trovare applicazione nei confronti delle società sportive dilettantistiche la disposizione contenuta nell'art. 148, comma 3, del Tuir.](#)

LE SOCIETA' DI CAPITALI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Applicabili le agevolazioni previste per gli enti non commerciali

L'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002, inoltre, ha esteso le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche *“alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”*.

Tali società, quindi,

- Possono optare per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 e successive modificazioni
- Possono applicare l'agevolazione di cui al co.2 lett.a) art.25 L.133/1999 (decommercializzazione proventi da attività connesse a scopi istituzionali) – AGEVOLAZIONE SOLO REDDITI

LE SOCIETA' DI CAPITALI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

R.M. 38/E del 17 maggio 2010

Le prestazioni agevolate: i tesserati non soci

- ❑ *“i soggetti nei confronti dei quali devono essere rese le attività svolte dalle società sportive dilettantistiche ai fini della fruizione dell’articolo 148, comma 3, del TUIR, sono, quindi, in primo luogo, i soci”*
- ❑ *“Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei “frequentatori e/o praticanti” che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino “tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali” (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva)”*

CM 18/E/2018

NON NECESSARIO INTEGRARE STATUTO CON CLAUSOLE CONCERNENTI DEMOCRATICITA' RAPPORTO ASSOCIATIVO DI CUI ALLE LETT. C) - E) ART.148 TUIR

RITORNANO LE SSD LUCRATIVE ?

LE NUOVE POSSIBILITA' INTRODOTTE DALLA RIFORMA

- ❑ RIMBORSO AL SOCIO DEL CAPITALE VERSATO
- ❑ 50% UTILI (80% PER GESTORI IMPIANTI SPORTIVI) POSSIBILE AUMENTO GRATUITO DI CAPITALE E/O DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI AI SOCI

QUALI AGEVOLAZIONI SONO A RISCHIO ???

LE SOCIETA' DI CAPITALI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si applica l'agevolazione prevista ai fini IVA dall'art.4 DPR 633/72 ???

Una lettura sistematica degli articoli 132, 133 e 134 della Direttiva 2006/112/CE sembra suggerire che il Legislatore comunitario volesse comunque prevedere un trattamento di favore per quelle organizzazioni le cui attività fossero orientate comunque verso finalità generalmente qualificabili come non commerciali e non volte, invece all'esercizio con modalità imprenditoriali di attività aventi anche finalità sociali come accade per le società di capitali sportive dilettantistiche che sono enti che per loro intrinseca natura hanno necessariamente come fine la ricerca sistematica del profitto, seppur oggettivo, e che difficilmente sono gestiti ed amministrati a titolo essenzialmente gratuito senza generare alcun riflesso in termini di distorsione della concorrenza.

CM 18/E/2018 NON RISOLVE

LE SOCIETA' DI CAPITALI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

LA PROCEDURA DI INFRAZIONE UE 2008/2010

- ❑ La Commissione europea sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la Direttiva 2006/112/CE, in quanto escludono dall'IVA alcune operazioni che dovrebbero o andarne soggette o, quantomeno, andarne "esenti".
- ❑ L'art. 132 della Direttiva prevede, al massimo, che "determinate" attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo "pubblico" (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla Direttiva e non "tutte" le attività di interesse pubblico), possano essere "esenti", ma non "escluse".



LEGGE DI BILANCIO 2021 NON RISOLVE



RISOLVERANNO LE MODIFICHE DEL DL 146/2021 ???